

Presidente Claudio Simonelli
Componenti Corrado Canfora
Renzo Capelletto
Francesco Dassano
Gian Mario Giolito
Jörg Luther

PARERE n. 8 /2010

La Commissione di garanzia, nella seduta del 15 novembre 2010, presenti i componenti Claudio Simonelli, Corrado Canfora, Renzo Capelletto, Francesco Dassano, Gian Mario Giolito, Jörg Luther, sentito il relatore Jörg Luther, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 17 settembre 2010, pervenuta il 20 settembre 2010, ha richiesto il parere di questa Commissione, ai sensi dell'art. 8, co. 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, sulla proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Leini, Volpiano, San Benigno Canavese, Rivarossa, Lombardore e Nole "Proposta di modificazione della legge regionale 7.6.1993, n. 23 ad oggetto: 'Istituzione della riserva naturale orientata della Vauda' relativamente all'ampliamento dei confini della riserva naturale orientata della Vauda", presentata il 21 luglio 1999 (VI legislatura) e in seguito a nuova dichiarazione di ammissibilità registrata nell'VIII legislatura (p.d.l. n. 216).
2. In sede di nuovo esame della ricevibilità e dell'ammissibilità dell'iniziativa legislativa degli enti locali ai sensi degli artt. 7, co. 1, e 9, co. 2 e 3, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, la Commissione di garanzia deve verificare preliminarmente se sussistono tuttora i requisiti di ricevibilità e se l'esame della proposta non si è già esaurito in Consiglio. La proposta di legge è inoltre inammissibile se riguarda le materie di cui all'art. 2 della l.r. n. 4/1973, eccede i limiti delle competenze regionali o propone deroghe tacite allo Statuto (cfr. pareri n. 2/2009; 7/2010).
3. La V Commissione consiliare, nelle sedute del 26 febbraio 2009 ha acquisito le dichiarazioni di rappresentanti dell'ente di gestione di allora e di due dei sette Comuni presentatori, i quali hanno dichiarato di non essere più interessati all'iniziativa. Una simile dichiarazione tuttavia non fa venire meno la ricevibilità ed ammissibilità, essendo una rinuncia all'iniziativa valida solo se espressa nelle stesse forme prescritte dalla legge per la sua presentazione (cfr. parere n. 7/2010).
4. Nella seduta del 5 marzo 2009, la Commissione ha deliberato voto negativo e proposta di non passaggio all'esame degli articoli. La proposta di legge risulta non riesaminata e votata in Consiglio che ha approvato invece la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ("Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"), abrogando la fonte oggetto dell'iniziativa, la legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 "Istituzione della riserva naturale orientata della Vauda" (art. 63, co. 1, lett. a), n. 96). La sentenza della Corte costituzionale n. 193/2010 ha successivamente dichiarato costituzionalmente illegittime per violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in

materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.) alcune disposizioni della legge abrogatrice, a suo tempo non sottoposta al parere della Commissione di garanzia. L'abrogazione della legge oggetto della proposta di legge di iniziativa degli enti locali la priva del suo oggetto e la rende quindi inammissibile, a meno che la proposta non risulti trasferibile alla legge sopravvenuta perché sostanzialmente non innovativa (cfr. parere n. 7/2010).

5. Il testo unico risulta solo in parte compilativo, per la maggior parte invece innovativo. La l.r. n. 19/2009 modifica innanzitutto il nome dell'area protetta in "riserva naturale della Vauda" (art. 10, co. 2, lett. c), n. 3). Da un lato conferma i confini (allegato A 46) che l'iniziativa propone invece di rivedere, escludendo un'area industriale nel Comune di Front dal perimetro della riserva e creando zone di salvaguardia (artt. 1 e 3 p.d.l. 216). Dall'altro lato, la riforma ha trasferito la gestione della riserva naturale della Vauda all'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino (art. 12, co. 1, lett. a)), scelta che rende inattuabile il proposto allargamento del consiglio direttivo dell'ente soppresso (art. 3 p.d.l. 216). Ha inoltre riformato l'intera materia dei vincoli, rinviando al regolamento dell'area l'individuazione delle esenzioni (cfr. art. 8 l.r. n. 19/2009 e artt. 4 e 5 della proposta) e lo strumento del Piano di Area. Alla luce di queste innovazioni, l'iniziativa non può essere trasferita alla nuova disciplina riformata.

6. La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina delle zone naturali di salvaguardia contenuta negli artt. 5, co. 1, lett. c), e 8, co. 4, l.r. n. 19/2009, ribadendo che *"il divieto di attività venatoria, previsto dall'art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394 del 1991 per i parchi e le riserve naturali regionali (ovvero per le aree protette regionali previste e consentite dalla legislazione statale) si applichi anche alle zone naturali di salvaguardia, dato che il fine di protezione della fauna è connaturato alla funzione propria di qualsiasi area protetta."* (sentenza n. 193/2010). La Corte costituzionale ha eccepito che *"si tratta, peraltro, di una tipologia di area protetta non prevista dalla disciplina statale (cui spetta, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge quadro n. 394 del 1991, la "classificazione", e quindi la "denominazione", delle aree protette) e di cui non sarebbe stata, quindi, consentita l'introduzione da parte del legislatore regionale (posto che la deliberazione 2 dicembre 1996, tuttora vigente, del Comitato per le aree naturali protette, ora sostituito dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, non ha previsto, e quindi non ha consentito, la tipologia di area protetta introdotta dal legislatore regionale)"* (sentenza n. 193/2010). Tale dichiarazione di incostituzionalità preclude l'approvazione delle disposizioni proposte che incontrerebbero lo stesso vizio di incompetenza (artt. 1, 2 e 6 p.d.l. 216).

7. La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato incostituzionale l'art. 7, co. 2, lett. a), n. 4), l.r. n. 19/2009 secondo cui spetta al gestore *"garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali"*. Infine ha giudicato la disciplina dello strumento del piano di area (artt. 26, co. 1, e 27, co. 3, l.r. n. 19/2009) in contrasto con l'art. 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette."* Anche tali dichiarazioni di incostituzionalità precludono l'approvazione delle disposizioni proposte che incorrerebbero nello stesso vizio di incompetenza, in particolare la proposta disciplina del Piano di Area (art. 7 e 8).

8. In considerazione della sopravvenuta abrogazione della legge che l'iniziativa propone di modificare e della successiva declaratoria d'incostituzionalità che investe anche la maggior parte delle sue disposizioni, la Commissione ritiene pertanto non ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa dei Comuni di Leinì, Volpiano, San Benigno Canavese, Rivarossa, Lombardore e Nole "Proposta di modificazione della legge regionale 7.6.1993, n. 23 ad oggetto: 'Istituzione della riserva naturale orientata della Vauda' relativamente all'ampliamento dei confini della riserva naturale orientata della Vauda".

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 15 novembre 2010.

Claudio Simonelli
(Presidente)

Jörg Luther
(Estensore)